

CODICE DEONTOLOGICO DELL' AUDIOMETRISTA

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione-

Art. 2

TITOLO II – COMPITI E DOVERI DELL' AUDIOMETRISTA

Art. 3 – Obiettivi -

Art. 4 – Oggetto -

Art. 5 – Aggiornamento professionale –

Art. 6 – Ambiti professionali-

Art. 7 – Atti professionali –

TITOLO III – RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 8 – Abilitazione all' esercizio della professione

Art. 9 – Segreto professionale –

Art. 10 – Consenso informato –

Art. 11 – Rapporti con il paziente –

Art. 12 - Rapporti con i colleghi –

Art. 13 - Rapporti con altri professionisti –

Art. 14 – Rapporti con altre istituzioni –

Art. 15 – Rapporti con il pubblico –

TITOLO IV – NORME D' ATTUAZIONE

Art. 16

TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 17

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE

Art. 18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione -

Il presente Codice Deontologico comprende le regole e i principi di comportamento professionale dell'Audiometrista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l'erogazione di prestazioni in conformità con le linee guida e con le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica in favore della persona.

Il Codice deontologico tutela la persona nei confronti di abusi e di carenze professionali.

Art. 2 -

Gli Audiometristi, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente Codice Deontologico, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

TITOLO II - COMPITI E DOVERI DELL'AUDIOMETRISTA

Art. 3 - Obiettivi –

Le finalità dell' Audiometrista sono mirate al perseguimento della salute, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione della persona affetta da disturbi e patologie dell'udito e dell'equilibrio. L'Audiometrista svolge interventi a favore della collettività attraverso la promozione e l'attuazione di programmi di screening a tutela della salute pubblica.

L'intervento dell'Audiometrista si esercita, nel rispetto delle competenze del proprio profilo professionale, in collaborazione con altre figure professionali nei casi in cui la problematica in oggetto richieda la partecipazione di Team multidisciplinari.

Art. 4 - Oggetto -

1. L'intervento dell'Audiometrista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo autonomo o per tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di genere, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di orientamento sessuale, di religione, di ideologia.
2. L'intervento dell'Audiometrista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.
3. Il rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi deontologici della Professione contenuti nel seguente codice è condizione essenziale per l'esercizio professionale.

Art. 5 - Aggiornamento professionale -

L'Audiometrista ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale- organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in continuità con l'evoluzione e il progresso delle scienze audiologiche, vestibologiche e informatiche. Deve essere stimolata la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria condotta personale.

L'Audiometrista progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione; promuove, attiva e partecipa alla ricerca e ne cura la diffusione dei risultati.

La formazione professionale individuale, sia connessa all'obbligo formativo ECM, sia relativa all'implementazione ed acquisizione di nuove competenze professionali, rappresenta un canone fondamentale e permanente dell'agire dell'Audiometrista. Il mancato soddisfacimento del proprio debito formativo ECM nel triennio è considerato illecito deontologico dal presente Codice.

Art.6- Ambiti professionali -

Diagnosi e Riabilitazione

L'attività dell' Audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e di misura del sistema uditivo e vestibolare e della riabilitazione della disfunzione conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

L'Audiometrista ha una diretta responsabilità dei risultati delle metodologie utilizzate nella loro attendibilità, refertazione e archiviazione.

Prevenzione

Screening uditivo neonatale (Teoae e AABR), screening uditivi nelle scuole , nelle farmacie, durante eventi dedicati alla "sordità", campagne di prevenzione uditiva e in ambito medicina preventiva e medicina del lavoro.

Docenza e Attività didattica

L'Audiometrista, in possesso dei necessari titoli, svolge attività di docenza nei corsi di Laurea in Tecniche Audiometriche e nei percorsi formativi universitari che richiedono una formazione audiologica e vestibologica di base.

Presta la propria opera per la supervisione in qualità di tutor al tirocinio degli studenti offrendo loro un modello professionale in ottemperanza al presente Codice deontologico.

Svolge inoltre attività di relatore nei percorsi di riqualificazione e di aggiornamento Professionale.

Ricerca scientifica

L'Audiometrista svolge attività di ricerca nell'ambito delle discipline audiologiche e vestibolari ed in ambito interdisciplinare laddove le finalità dell'indagine siano in relazione a tematiche audiologiche e vestibologiche.

Organizzazione

L'Audiometrista, in possesso dei necessari titoli, può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio,

la direzione di servizi, dipartimenti, uffici e unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un grado di esperienza ed autonomia gestionale ed organizzativa.

Art. 7 - Atti Professionali –

L'esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale. La presa in carico del paziente avviene, in piena autonomia, con atti rivolti alla valutazione uditiva, alla valutazione vestibolare e alla riabilitazione dell'apparato uditivo e vestibolare.

Valutazione uditiva:

Audiometria tonale, vocale e sopraliminare, acumetria, acufenometria, impedenzometria e prove di funzionalità tubarica, potenziali evocati acustici e uditivi, otoemissioni acustiche, valutazione uditiva infantile, verifica funzionamento protesi acustiche e impiantabili, attivazione e mappaggio impianti cocleari.

Valutazione vestibolare:

Anamnesi con questionari anamnestici, test semiologici spontanei (Romberg, Fukuda, etc.), verticale soggettiva, head shaking test, ricerca e registrazione con videooculoscopia e videonistagmografia dei movimenti oculari involontari e riflessi, movimenti nistagmici, di posizione, da posizionamento e evocati da manovre (Dix e Hallpike, Semont, da decubito laterale, etc.), test rotatori, potenziali evocati miogeni (cVemps e oVemps), video HIT e fHIT, test stabilometrico statico e dinamico.

Riabilitazione apparato uditivo e vestibolare:

Rieducazione tubarica, rieducazione dell'acufene, allenamento acustico post attivazione impianto cocleare, protesi impiantabile e protesi tradizionale, rieducazione vestibolare con protocolli personalizzati.

L'Audiometrista collabora con altre figure professionali, alla realizzazione di programmi di prevenzione e riabilitazione della sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.

TITOLO III - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 8- Abilitazione all'esercizio della professione -

L'Audiometrista esercita l'attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario, abilitante all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo dei Tecnici Audiometristi presso l'Ordine territoriale di sua appartenenza.

L'inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce reato penale di esercizio abusivo della professione.

Art. 9 - Segreto professionale -

L'Audiometrista deve rispettare e mantenere il segreto e la riservatezza in merito ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento è rivolto. La deroga alla trasmissione di tali notizie è limitato alla comunicazione indispensabile a soggetti coinvolti professionalmente ed a loro volta tenuti all'obbligo del segreto professionale e alla presentazione di lavori scientifici, senza che sia possibile l'identificazione del paziente a cui si riferiscono.

Art. 10 - Consenso informato -

L'Audiometrista non può espletare alcun atto professionale senza un esplicito consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti. Tale consenso deve essere conseguente ad una dettagliata informazione sull'atto professionale in oggetto. L'informazione deve essere adeguata alle capacità di comprensione del paziente, accompagnata da ogni elemento utile a determinare la consapevolezza del trattamento da effettuare. Allorché si tratta di minore, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale.

La forma scritta è indicata nei casi di maggiore complessità, deve comprendere un'adeguata informazione con il rispetto dei tempi necessari al paziente per comprendere gli elementi che formano oggetto del consenso.

L'Audiometrista deve accertarsi della persistenza del consenso durante lo svolgimento del trattamento ed attivare ogni supplemento d'informazione, se richiesto dal paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di adesione al proseguimento del trattamento o in presenza di esplicito rifiuto.

Art. 11 - Rapporti con il paziente -

1. L'Audiometrista deve impostare il rapporto con il paziente su una base di reciproca fiducia e rispetto; è suo compito informare il paziente sulle finalità e modalità della prestazione.
2. il paziente ha diritto di conoscere l'entità dell'eventuale onere economico a suo carico e le sedi in cui esso sarà condotto;
3. l'onorario previsto per le prestazioni dell' Audiometrista che si svolgono in regime libero-professionale deve essere adeguato all'impegno professionale. L'Audiometrista può, in

particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela;

4. L'Audiometrista è tenuto a prestare il miglior trattamento possibile alla persona, nell'ambito della propria competenza professionale, e se necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri professionisti;

5. L'Audiometrista deve interrompere la prestazione o il trattamento qualora non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l'efficacia terapeutica; dovrà, in tale caso, rivalutare le linee di condotta e riottenere il consenso dal paziente.

6. L'Audiometrista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell'efficienza, sia sotto il profilo del decoro.

7. L'Audiometrista è tenuto a consegnare al paziente, firmata e timbrata, una chiara e dettagliata refertazione delle prestazioni diagnostiche da lui eseguite e una minuziosa rendicontazione del trattamento riabilitativo a cui sia stato sottoposto il paziente.

8. L'Audiometrista ha l'obbligo e la responsabilità di curare l'archiviazione dei risultati degli esami di screening e diagnostici, nonché delle procedure riabilitative intraprese verso il paziente, nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy e sulla conservazione documentale relativa agli specifici materiali.

9. L'Audiometrista si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'attività professionale, nel caso di conflitti determinati da diverse versioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori può interrompere il trattamento motivando con il paziente la propria scelta. Promuove il ricorso alla consulenza etica anche al fine di contribuire all'approfondimento della riflessione bioetica.

Art. 12 -Rapporti con i colleghi -

1. Il rapporto tra colleghi deve ispirarsi ai principi di reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale, il contrasto di opinioni non deve violare i principi di civile dibattito;

2. L'Audiometrista non deve con giudizi o atteggiamenti personali censurare o screditare un collega;

3. se un paziente esprime la propria intenzione di cambiare Audiometrista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.

4. L'Audiometrista, a tutela della salute della Persona, segnala alle Commissioni d'Albo territoriali, presso i competenti Ordini delle Professioni Sanitarie di cui alla Legge n.3/2018, le situazioni che possono configurare l'esercizio abusivo della professione.

5. L'Audiometrista ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Albo di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice Deontologico da parte dei colleghi di cui possa venire a conoscenza.

Art. 13 - Rapporti con altri professionisti -

I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale, in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione e al segreto.

E' auspicabile che l'Audiometrista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l'ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.

Art. 14 - Rapporti con altre istituzioni -

I contatti professionali tra l'Audiometrista ed altri Servizi o Enti pubblici o privati sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di leggi vigenti;

L' Audiometrista è e resta comunque responsabile dei propri atti e non deve subire condizionamenti nella sua autonomia professionale; qualora tra l'Audiometrista che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati e le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, l'Audiometrista è tenuto a richiedere l'intervento del Consiglio Direttivo dell'Albo Professionale nell'interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.

L' Audiometrista può non accettare limiti di tempo e di modo nei propri atti professionali nel caso lo reputi negativo ai fini dell'efficacia della prestazione professionale.

Non può accettare remunerazioni in contrasto con le vigenti norme legislative.

Art. 15 - Rapporti con il pubblico -

1. L'Audiometrista deve rispettare i principi morali e legali della Società in cui opera.

Qualora si ravveda contrasto tra le norme deontologiche e quelle dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria opera, deve chiedere l'intervento dell'Albo Professionale, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini;

2. L'Audiometrista è tenuto al rispetto e alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando di:

a) esercitare atti e competenze professionali che non sono di pertinenza del profilo;

b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente,

c) favorire l'esercizio abusivo della professione,

d) collaborare con persone od Enti che praticano procedure illegali, inadeguate o coercitive

e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica e a corsi di aggiornamento professionale;

f) trasferire o indurre al trasferimento pazienti tra diverse strutture a scopo di lucro.

TITOLO IV - NORME D'ATTUAZIONE

Art. 16

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti gli Audiometristi, ed è sottoposta a vigilanza da parte dell' Ordine Professionale.

All'osservanza del Codice Deontologico sono tenuti anche gli studenti del corso di Laurea in Tecniche Audiometriche frequentanti il tirocinio.

TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 17

In caso di violazione dei principi e delle norme previsti nel presente Codice, l'Audiometrista incorre nell'irrogazione da parte del relativo Ordine di sanzioni disciplinari, graduate in relazione

alle inosservanze poste in essere.

Visto il D.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 e successive modifiche le sanzioni disciplinari previste sono:

1. l'avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2. la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3. la sospensione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo definito da uno a sei mesi.
4. la radiazione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE

Art. 18

E' prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate in adeguamento a specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.

